



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**n. 35 del 29-09-2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 16:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SAVARESE MARIO	Presente	14	SCOTTO D'ANTUONO VINCENZO	Presente
2	ZITO LUCIO	Presente	15	VIRGILI ROBERTA	Assente
3	CARATELLI SANDRO	Presente	16	TARANTINO ANNA MARIA	Presente
4	DURANTI DEBORA	Presente	17	CUGINI ALFREDO	Assente
5	COSTABILE LUCA	Presente	18	MARCUCCI FRANCO	Presente
6	MARRANZINI ANDREA	Presente	19	LUDOVICI EDELVAIS	Assente
7	PASSARETTA ANTONELLA	Presente	20	LUDOVICI LUANA	Assente
8	SOLDATI PAOLA	Presente	21	MARI ALESSANDRO	Presente
9	DE LUCA MICHELA	Presente	22	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente
10	GRILLO MARCELLO	Assente	23	IOTTI RICCARDO	Presente
11	PIRAS BEATRICE	Presente	24	CENTORE SIMONE	Presente
12	NOBILI FABIO	Presente	25	MONTESI MAURICE	Assente
13	DE ZANNI ENRICO	Presente			

**PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6**

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE AVV. DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Alle ore 17,49 entra il consigliere Ludovici Luana

**PRESENTI: 20 - ASSENTI: 5**

Introduce la proposta relativa al punto 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto "approvazione modifiche al regolamento sull'imp  
da lettura della proposta di deliberazione

### **DISCUSSIONE**

dichiara aperta la discussione sul punto, invitando i consiglieri ad intervenire;

la seduta è visionabile al seguente link <https://www.youtube.com/channel/UC4WTqE2Q0UJrwglUGoTbJ5Q/videos>

- illustra il punto l'assessore Querini
- interviene il consigliere Tarantino

Alle ore 18,14 il segretario procede all'appello

**PRESENTI: 17 - ASSENTI: 8**

Indi introduce la votazione sulla proposta di deliberazione in esame:  
procede a votazione palese per alzata di mano, nei modi e forme di regolamento con il seguente esito:

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione n. 32/20 predisposta dal servizio politiche delle entrate  
consiglieri votanti 17  
favorevoli 14 - contrari 0 - astenuti 3 (Iotti - Neocli - Tarantino)

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL

consiglieri votanti 17  
favorevoli 14 - contrari 0 - astenuti 3 (Iotti - Neocli - Tarantino)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ed in particolare l’art. 4, il quale prevede che i comuni inclusi negli elenchi delle città turistiche possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

**Rilevato** che il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

**Richiamato** il comma 3 dell’art 4 del predetto D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo il quale “..... *omissis*..... i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”;

**Visto** il Regolamento della Regione Lazio n. 14 del 16 giugno 2017 “*Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)*”;

**Visto** il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/2018;

**Considerati** i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale in fase di emergenza Covid, e più precisamente: la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020 ed il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020 (cd. Decreto Rilancio);

### **Richiamati altresì:**

- l’art. 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha inserito, all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il comma 1-ter, disponendo quanto segue: “*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 ..... (omissis)..... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*».

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 in ordine all’attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare di determinare e disciplinare autonomamente le proprie entrate, anche tributarie, fatta salva l’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei tributi;

- la Legge 27 Luglio 2000 n. 212, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2019 n. 295, con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/05/2020, nuovamente prorogato al 31/07/2020 in fase di conversione del predetto decreto con legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente procrastinato, in sede di conversione del D.L. 34/2020 in Legge n. 77 del 17/07/2020, al 30/09/2020 ;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

- lo Statuto comunale;

**Ritenuto**, alla luce dei richiamati provvedimenti legislativi, modificare il citato Regolamento al fine di adeguarlo alla sopravvenuta disciplina normativa rimodulando l'imposta sulla base di quanto da essa stabilito;

**Sentite** le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, come stabilito dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 23/2011 ;

**Rilevato** che la presente deliberazione diviene efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro i termini di legge;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs 18.8.2000 n. 267, sono stati acquisiti, in merito al presente atto, i pareri del responsabile del servizio interessato;

**Ritenuto** di dover acquisire il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL, allegato al presente atto, verbale n. 10 del 21/09/2020;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di apportare al Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli:

### **Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che

offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi Turistici
- Aree di sosta
- Casa per ferie
- Case ed appartamenti per vacanze
- Locazioni brevi

#### **Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, situate nel Comune di Ardea e non risulta residente nel Comune di Ardea.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune di Ardea, direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato. Il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Sono soggetti responsabili degli obblighi tariffari il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.
4. Qualora il pagamento dell'imposta di soggiorno avvenisse successivamente al termine ultimo previsto per il riversamento dell'imposta all'Ente, la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune l'imposta di soggiorno relativa secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in base al principio di competenza e non di cassa.

#### **Art. 5 - ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;

2. coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
3. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
4. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
5. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
6. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esonazione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
7. coloro che, non residenti nel Comune di Ardea, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
8. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
9. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
10. gli ospiti del Comune di Ardea il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune.

L'esonazione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

#### **Art. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Il Comune di Ardea comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. L'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura, per un massimo di 10 (dieci) pernottamenti:

**a. Strutture alberghiere**

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
1 STELLA	1.00
2 STELLE	2.00
3 STELLE	3.00
4 STELLE	4.00
5 STELLE	5.00

**a. Campeggi, agriturismi, B&B, residence, casa vacanze, affittacamere ecc**

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
CAMPEGGIO / AREE DI SOSTA	1.00
AGRITURISMO	1.10
B&B	1.10
RESIDENCE / VILLAGGI TURISTICI	1.10
CASA VACANZA/CASA PER FERIE	1.10
AFFITTACAMERE/LOCAZIONI BREVI	1.10

**Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ardea sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 1, del presente Regolamento, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale.

3. I soggetti di cui al presente articolo, per ogni singola struttura gestita, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una Dichiarazione cumulativa a riepilogo delle presenze dichiarate e dei versamenti effettuati nell'anno

di riferimento, nella quale tra le altre si dovranno indicare il numero degli ospiti e dei pernottamenti, specificando degli stessi:

- gli imponibili;
- gli esenti e/o esclusi;
- i casi di rifiuto di pagamento;
- l'importo riscosso;
- gli estremi di presentazione della Comunicazione trimestrale di cui al successivo art. 8, comma 3;
- gli estremi del suo riversamento al Comune.

4. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. In via transitoria, sino all'emanazione delle disposizioni attuative, la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Comune, sulla base della modulistica predisposta e pubblicata nell'apposita area del sito istituzionale dell'ente relativa ai Tributi Locali – Imposta di Soggiorno, e dovrà essere trasmessa al medesimo per via telematica.

5. L'obbligo di dichiarazione cumulativa sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nell'anno di imposta di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore è altresì obbligato a segnalare, congiuntamente alla Dichiarazione cumulativa, le generalità dei soggetti passivi inadempienti; detto adempimento può avvenire anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento U.E. 2016/679, inerente il trattamento di dati personali che sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento.

6. Gli obblighi del gestore della struttura di cui al presente articolo si applicano anche a colui che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.

#### **Art. 8 - VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ardea.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio):
3. su apposito conto corrente postale n.34494005 intestato al Comune di Ardea - Servizio Tesoreria;
4. mediante pagamento tramite sistema bancario - Banca Credito Cooperativo — filiale Ardea - viale Nuova Florida - versamento diretto ovvero bonifico - IBAN IT82V0832739541000000000843 (Comune di Ardea - via Salvo D'Acquisto - 00040 Ardea RM), indicando nella causale il codice fiscale p.iva della struttura ricettiva e il trimestreanno a cui si riferisce il versamento;
5. tramite procedure telematiche (Pago PA).

3. Il gestore della struttura una volta effettuato il versamento trimestrale ha l'obbligo, entro il ventunesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (21 aprile – 21 luglio – 21 ottobre – 21 gennaio), di presentarne copia all'Ufficio Tributi dell'Ente, unitamente ad una comunicazione periodica trimestrale, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, nella quale indicare il numero dei soggetti passivi d'imposta per i quali, nel periodo di riferimento, il gestore della struttura ha effettuato il versamento del dovuto.
4. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. In particolare, il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed è obbligato a effettuare in ogni caso il versamento dovuto al Comune, salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo inadempiente.
5. Il versamento di cui al comma 2 va reso in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
6. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri, il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina.
7. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore ha l'obbligo di effettuare il versamento dovuto al Comune e potrà, a norma dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, rivalersi sul soggetto passivo.

#### **Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applica, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele Dichiarazione cumulativa, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al:
  - al 200 per cento dell'importo dovuto nel caso di omessa Dichiarazione cumulativa;
  - al 150 per cento dell'importo dovuto nel caso di incompleta o infedele Dichiarazione cumulativa.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7, comma 1, e della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate

entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

2. La riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo e costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro 16,00 (sedici/00).

#### **Art. 12- RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 12,00.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella Dichiarazione cumulativa di cui all'art. 7.

#### **Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento U.E. 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

#### **Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020.
2. Le sole norme disciplinanti le locazioni brevi entrano in vigore dal 01 gennaio 2021.
- 3) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini prescritti dalla legge.

Allegato: Testo coordinato, come modificato dalla Presente Deliberazione, del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 17-09-2020

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 24-09-2020

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. DANIELA FALSO

**IL PRESIDENTE**  
DOTT. LUCIO ZITO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

| X | ?stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

|| ?divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. DANIELA FALSO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005